
	<p>Regolamento d'uso del Marchio Collettivo</p> <p>“Serpette di Monte Porzio Catone”</p>	
---	--	---

Regolamento d'uso del Marchio Collettivo

“Le Serpette di Monte Porzio Catone”

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 03.05.2018)

Art.1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del marchio "Serpette di Monte Porzio Catone".

Il marchio è di proprietà del Comune di Monte Porzio Catone, di seguito denominato Comune, che sorveglia sul corretto uso dello stesso, direttamente o avvalendosi delle verifiche di un organismo di controllo terzo e indipendente.

Il Comune provvede al deposito del marchio presso la Camera di Commercio.

Art. 2 Definizioni

Comune: Comune di Monte Porzio Catone;

Ufficio valutazione: organo dell'Amministrazione Comunale competente nella valutazione delle istanze di adesione, dei recessi e delle sanzioni.

Operatore: imprenditore singolo o associato interessato alla concessione del marchio;

Marchio: il marchio collettivo geografico "Le Serpette di Monte Porzio Catone";

Licenza d'uso del marchio: atto mediante il quale viene concesso il diritto d'uso del marchio all'operatore;

Licenziatario: operatore che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio;

Disciplinare produttivo: documento che definisce i requisiti di conformità del prodotto oggetto di controllo;

Rapporto di conformità: documento mediante il quale l'Ufficio valutazione del Comune o un Organismo di controllo dichiara che, sulla base dei controlli effettuati, il prodotto è conforme al disciplinare produttivo;

Organismo di controllo: Comune, anche con l'apporto di risorse esterne, oppure soggetto terzo e indipendente adeguato alla norma UNI EN 45011 incaricato dal Comune di effettuare i controlli sulla corrispondenza del prodotto al disciplinare produttivo;

Art. 3 Condizioni generali e requisiti richiesti



I requisiti che l'operatore deve possedere per ottenere la licenza d'uso del marchio sono:

- essere iscritto all'Albo delle imprese artigiane della provincia di Roma;
- svolgere attività di produzione delle "Serpette di Monte Porzio Catone", esclusivamente nell'ambito territoriale del Comune, secondo il disciplinare allegato;
- aver superato positivamente i controlli effettuati dall'Organismo di controllo e aver ottenuto da questo il rapporto di conformità.

Art. 4 Modalità di richiesta del marchio e istruttoria

L'operatore interessato ad ottenere la licenza d'uso del marchio deve presentare all'Ufficio valutazione apposita domanda (richiesta di licenza d'uso del Marchio Collettivo) corredata della seguente documentazione:

- scheda con dati anagrafici aziendali;
- copia del certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane con l'indicazione della persona che ha la rappresentanza legale dell'azienda;
- dichiarazione, con la quale il rappresentante legale dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'azienda si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo;

	<p>Regolamento d'uso del Marchio Collettivo</p> <p>“Serpette di Monte Porzio Catone”</p>	
---	--	---

- dichiarazione di assoggettamento al regime dei controlli.

L'Ufficio valutazione, nel pieno rispetto di eventuali ulteriori incombenze imposte per legge, verifica la completezza e congruità della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti indicati al precedente art. 3. Provvede quindi a dare comunicazione all'operatore interessato degli esiti di tale verifica. La comunicazione, in caso di reiezione della domanda, dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 5 Modalità di espletamento dei controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare produttivo sono effettuati dall'Organismo di controllo.

I controlli sono svolti con cadenza almeno annuale, sulla base di un piano dei controlli predisposto dall'Organismo di controllo, il quale dovrà avvalersi, ove necessario, di laboratori accreditati per le analisi sui prodotti. Il numero e la frequenza delle verifiche disposte dai predetti soggetti possono essere incrementati sulla base di esigenze motivate rappresentate dal Comune.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati nel Rapporto di conformità, che dovrà essere inoltrato all'Ufficio valutazione.

Il Rapporto di conformità, oltre alla valutazione positiva o negativa, potrà anche contenere una proposta di azioni correttive, nonché la possibilità di eseguire ulteriori prove o ispezioni entro un tempo indicato. In questo caso, le spese relative alle ulteriori prove o ispezioni dovranno essere poste a carico dell'operatore. Il rifiuto o la mancata esecuzione delle azioni correttive o il rifiuto o il mancato assoggettamento alle prove e ispezioni entro il tempo indicato comporta la reiezione della domanda o l'applicazione delle sanzioni previste nel presente Regolamento.

L'operatore, nel caso in cui non accetti le conclusioni del Rapporto di conformità, potrà ricorrere secondo le modalità previste nel regolamento dell'Organismo di controllo.

Art. 6 Licenza d'uso del marchio

Il marchio, regolarmente depositato, è di proprietà del Comune che ne concede l'uso agli operatori alla condizione che le verifiche abbiano dato esito positivo.

Il documento di concessione dell'uso del marchio è la Licenza d'uso del marchio.

La Licenza d'uso del marchio contiene i dati anagrafici del licenziatario, il numero identificativo dello stesso, il codice alfanumerico identificativo del prodotto (ove predisposto), la data di rilascio e di scadenza della licenza d'uso, nonché le condizioni alle quali l'uso del marchio viene concesso.

L'operatore che ha ottenuto la Licenza d'uso del marchio viene iscritto in uno speciale elenco dei licenziatari del marchio tenuto presso il Comune e aperto alla consultazione pubblica. Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.

La Licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.



Art. 7 Durata e rinnovo della licenza d'uso del marchio

La durata di validità della Licenza d'uso del marchio è di tre anni e si intende tacitamente rinnovata se il Comune non ne dispone la sospensione o la revoca ai sensi del presente regolamento oppure se l'operatore non provvede a inoltrare rinuncia almeno novanta giorni prima della scadenza.

Art. 8 Diritti e doveri del licenziatario

Con la Licenza d'uso il licenziatario acquisisce il diritto all'utilizzo del marchio di proprietà del Comune nelle forme e nei limiti indicati nel presente articolo e assume l'obbligo di versare un corrispettivo determinato nel suo ammontare dal medesimo Comune. La licenza d'uso del marchio per i primi tre anni a decorrere dalla data del primo deposito del marchio è concessa a titolo gratuito.

Inoltre, il licenziatario assume l'obbligo di:

	<p>Regolamento d'uso del Marchio Collettivo</p> <p>“Serpette di Monte Porzio Catone”</p>	
---	--	---

- a) osservare fedelmente quanto prescritto nel disciplinare produttivo;
- b) assoggettarsi alle verifiche dell'Organismo di controllo, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- c) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dall'Organismo di controllo;
- d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del marchio;
- e) utilizzare il marchio esclusivamente per il prodotto per il quale è stata rilasciata la licenza d'uso e per i quantitativi controllati;
- f) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
- g) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- h) utilizzare il marchio esclusivamente su confezioni dei prodotti assoggettati a controllo, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tali prodotti;
- i) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio
- l) non utilizzare il marchio se la licenza d'uso è stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione;
- m) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.

Art. 9 Modifiche al disciplinare produttivo

I licenziatari, singolarmente o collettivamente, nonché tramite le loro organizzazioni di rappresentanza, possono richiedere al Comune modifiche del disciplinare produttivo. L'Ufficio valutazione, riconosciuta la fondatezza e congruità delle motivazioni addotte, potrà al riguardo provvedere direttamente o avvalendosi di esperti della materia.

Le modifiche dovranno essere apportate con specifica delibera dell'Ufficio Valutazione e delle stesse dovrà essere data a tutti i licenziatari tempestiva comunicazione, comunque entro un mese dalla loro approvazione. Nella comunicazione dovrà essere contenuto l'invito ad uniformarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine di volta in volta fissato in considerazione dell'entità delle modifiche apportate.

L'Ufficio Valutazione si riserva comunque il diritto di disporre nuove verifiche sulla conformità del prodotto dei licenziatari ai requisiti del nuovo disciplinare produttivo.

E' facoltà del licenziatario non accettare le variazioni e rinunciare pertanto alla licenza d'uso.

Art. 10 Non conformità e sanzioni

Le non conformità possono essere:



- lievi quando non pregiudicano né l'immagine del marchio né la caratterizzazione del prodotto;
- secondarie quando non pregiudicano l'immagine del marchio ma possono compromettere la caratterizzazione del prodotto;
- gravi quando sono tali da pregiudicare sia l'immagine del marchio che la caratterizzazione del prodotto.

A fronte delle non conformità sopra descritte il Comune può applicare, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, le seguenti sanzioni ai licenziatari responsabili: il verbale di ammonizione, la sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca.

Le delibere contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicate ai licenziatari interessati con lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente.

La sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca devono essere annotate nell'elenco dei licenziatari.

Le sanzioni a fronte di non conformità gravi o secondarie possono essere accompagnate dalla pubblicazione, a cura dell'Ufficio valutazione e a spese del licenziatario, del relativo provvedimento su di un quotidiano o rivista specializzata.

	<p>Regolamento d'uso del Marchio Collettivo</p> <p>“Serpette di Monte Porzio Catone”</p>	
---	--	---

Art. 11 Verbale di ammonizione

Il verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi.

Art. 12 Sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è applicabile a fronte di non conformità secondarie o della reiterazione per almeno tre volte di non conformità lievi. Essa varia da un minimo di € 100 ad un massimo di € 1.000 e può essere aggiornata annualmente con provvedimento dell'Ufficio valutazione.

Art. 13 Sospensione

La sospensione, con o senza la sanzione pecuniaria, è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.

La sospensione deve essere comunque applicata quando:

- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- l'operatore abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria;
- non sia stato versato l'importo della sanzione pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo precedente;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità secondaria o grave riscontrata.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dal Comune al licenziatario con lettera raccomandata o mezzo equivalente, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque annullata quando l'Ufficio valutazione abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata dell'operatore.

In questo caso, l'Ufficio valutazione, preso atto della richiesta dell'operatore, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con lettera raccomandata o con mezzi equivalenti.

L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'elenco dei licenziatari.

Art. 14 Revoca

La revoca del marchio è disposta nei seguenti casi:



- frequenti e reiterate (almeno tre) non conformità gravi;
- fallimento o cessazione dell'attività dell'operatore;
- utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;
- contravvenzione alla prescrizione dell'art. 8, lettera i);
- mancato versamento delle somme dovute per l'uso del marchio e persistenza nell'inadempimento nonostante la messa in mora e la diffida inviate.

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco dei licenziatari.

Art. 15 Rinuncia

Il licenziatario può rinunciare alla licenza d'uso del marchio allo scadere della sua durata di validità oppure quando non intenda accettare eventuali variazioni:

- del disciplinare;
- delle condizioni economiche;
- del presente regolamento;

	<p>Regolamento d'uso del Marchio Collettivo</p> <p>“Serpette di Monte Porzio Catone”</p>	
---	--	---

La comunicazione della rinuncia deve essere inviata all'Ufficio valutazione e all'Organismo di controllo entro trenta giorni dalla notifica delle suddette variazioni. La rinuncia diventa operativa dopo novanta giorni dalla data in cui il licenziatario ne ha dato comunicazione ai soggetti sopra indicati.

A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'utilizzo del marchio e l'interessato viene cancellato dall'elenco dei licenziatari.

Art. 16 Ricorsi

L'operatore può fare ricorso contro le decisioni dell'Ufficio valutazione, esponendo le motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata o mezzo equivalente entro trenta giorni dalla notifica della decisione. L'Ufficio valutazione ha l'obbligo di trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento. Le spese del ricorso sono a carico dell'operatore, salvo il caso di accoglimento.

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento che non vengono definite in via amichevole vengono deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Roma, che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente, anche con riferimento alle modalità di designazione.

L'arbitro deciderà secondo equità, in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento. La decisione arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

Art. 17 Obbligo di riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti l'operatore sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore. Il Comune e l'Organismo di controllo sono vincolati al segreto professionale.